

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
RAGUSA

Determinazione del Dirigente Area I – Servizi Interni – N. 15/2012 – Contenzioso promosso da quattordici dipendenti in servizio ed in quiescenza della Camera di Commercio alla Corte dei Conti – Presa d’atto definizione e liquidazione spese legali.

Il Dirigente

L’anno duemiladodici, il giorno 20 del mese di marzo,

- Vista la deliberazione della Giunta Camerale n. 242 del 26.11.2001, con la quale è stato approvato il Regolamento di Organizzazione della Camera;
- Vista la deliberazione della Giunta Camerale n. 168 del 10.10.2001, con la quale sono stati recepiti i principi introdotti dalla L.R. n. 10/2000;
- Vista la deliberazione della Giunta Camerale n. 170 del 10.10.2001, concernente il conferimento al Segretario Generale dell’incarico di responsabile della struttura di massima dimensione;
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 2.11.2005, n. 254, contenente il Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;
- Tenuta presente la deliberazione della Giunta Camerale n. 161 del 13.12.2011, avente ad oggetto: “Approvazione budget direzionale – Esercizio 2012”, con la quale è stato approvato il budget direzionale per l’esercizio 2012;
- Vista la determinazione del Segretario Generale n. 181 del 20.12.2011, con la quale è stata assegnata al Dirigente l’Area I la competenza in ordine all’utilizzo delle risorse previste nel budget direzionale per l’anno 2012;
- Visti gli atti e i provvedimenti concernenti il contenzioso promosso da quattordici dipendenti in servizio ed in quiescenza della Camera di Commercio tendente alla rideterminazione della loro posizione economica, a seguito dell’applicazione dei benefici previsti dall’art. 5 della L.R. 19/1991 e dall’art. 8 del D.P.R.S. 30.1.1993, sulla base della decisione n. 468/2000 del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana a favore di alcuni dipendenti della Regione Siciliana;
- Vista la conseguente e successiva corrispondenza che sull’argomento ha intrattenuto la Camera di Ragusa con la Presidenza della Regione e con l’Assessorato Regionale Cooperazione Commercio Artigianato e Pesca, Organo di Vigilanza, nella quale si rileva il fatto che normative nazionali e regionali impedivano l’estensione di decisioni giurisdizionali riguardanti il personale, posizione espressamente condivisa dall’Assessorato Regionale con nota prot. n. 480 del 27.2.2007;
- Preso atto, inoltre, degli esiti negativi dei diversi tentativi di conciliazione presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro di Ragusa, nei quali la Camera, a fronte delle richieste degli interessati, ribadiva la propria posizione;
- Preso atto che, al fine di ottenere quanto richiesto, nel corso dell’anno 2006 i quattordici dipendenti in argomento hanno inoltrato altrettanti ricorsi alla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana;
- Tenute presenti le deliberazioni n. 92 del 24.7.2006 e n. 146 del 7.12.2006, con le quali la Giunta Camerale, in presenza dei ricorsi sopra citati, decideva di resistere in giudizio, affidando la difesa della Camera all’avv. Carmelo Di Paola del Foro di Ragusa;
- Preso atto delle comunicazioni della Corte dei Conti, con le quali sono state fissate le udienze relative ai ricorsi in data 28.10.2011, 28.11.2011 e 29.11.2011;



- Viste le note del 28.9.2011 e dell'8.11.2011 a firma dell'avv. Carmelo Di Paola, il quale in prossimità delle udienze alla Corte dei Conti, esprime la sua opinione, precisando che al di là della giurisprudenza esistente sulla questione di merito, ritiene fino a quel momento corretto e coerente alle norme il comportamento della Camera e conferma la necessità di costituirsi in giudizio per fare valere l'eventuale prescrizione, limitando, così le possibili conseguenze nei confronti dell'Ente camerale;
- Viste le singole comparse di costituzione in giudizio predisposte dall'avv. Carmelo Di Paola per la resistenza in giudizio avanti la Corte dei Conti;
- Preso atto della nota datata 17.11.2011, con la quale l'avv. Di Paola, nel trasmettere copia della sentenza del primo dei quattordici ricorsi, trattato il 28.10.2011, comunica che lo stesso è stato deciso favorevolmente, in quanto la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti ha ritenuto il proprio difetto di giurisdizione a favore del Giudice Ordinario;
- Preso atto, inoltre, della nota datata 12.1.2012, con la quale l'avv. Di Paola comunica che anche per i rimanenti tredici ricorsi la Corte dei Conti, con relative sentenze singole, ha dichiarato l'inammissibilità per difetto di giurisdizione, rimanendo ai ricorrenti ricorso per Cassazione per sollevare eventuale conflitto di giurisdizione o, in alternativa, adire il Giudice del Lavoro, come indicato dalla Corte dei Conti;
- Viste le sentenze emesse dalla Corte dei Conti, nelle quali, relativamente alle spese, la stessa per nove dei ricorsi, ha deciso la compensazione, mentre per i rimanenti non si esprime;
- Rilevato, pertanto, che occorre procedere alla liquidazione e al pagamento degli onorari e delle competenze a favore dell'avv. Carmelo Di Paola per l'attività svolta nei confronti della Camera in ordine ai ricorsi, definiti, come detto sopra, favorevolmente per l'Ente;
- Vista, a tal proposito, la nota datata 20.1.2012, alla quale l'avv. Di Paola allega le quattordici parcelle, dalla numero 10 alla numero 23 del 20.1.2012, ciascuna riferita al singolo ricorso, per un importo analitico di Euro 1.793,60, comprensivo di oneri previdenziali e fiscali, e per un importo complessivo pari ad Euro 25.111,80;
- Rilevato che nella predetta nota l'avv. Di Paola precisa che per la comunanza della materia trattata ed il numero dei ricorsi si è limitato ad esporre le competenze fisse relative ad ogni singola comparsa di costituzione, contenendo gli onorari al di sotto del minimo della tariffa professionale vigente e non richiedendo alcun compenso per l'attività di consulenza e di assistenza nei confronti della Camera, con particolare riferimento agli incontri con i vertici dell'Ente, con i funzionari addetti, oltre che alla redazione di relazioni;
- Vista la precisazione successivamente inoltrata, in data 24.2.2012, da parte dell'avv. Di Paola, il quale, in ordine alle competenze espresse nelle parcelle, fa presente, in primo luogo, di avere fatto riferimento alle tariffe professionali vigenti al momento della prestazione, il D.M 8.4.2004, n. 127, così come occorre procedere prima che recenti disposizioni di leggi nazionali, art. 9 D.L. 24.2012, ne abrogasse la validità;
- Preso atto, inoltre, che il professionista, in merito ai diritti di avvocato ha applicato gli importi fissi solo di alcune voci sulla base del valore della controversia, con riferimento allo scaglione previsto per le cause con valore indeterminabile, mentre per l'onorario l'importo richiesto si colloca in una fascia tra un minimo e un massimo relativa soltanto ad una voce, studio della controversia, senza considerare le altre, quali consultazioni con il cliente, ricerca ed esami atti e documenti, redazione dell'atto giudiziario di difesa, indennità di trasferta, partecipazione all'udienza, seppure spettanti;
- Considerato, pertanto, che dai documenti contabili pervenuti, dal raffronto con le tariffe professionali citate e con le precisazioni del professionista appare in modo esauriente, che, in ordine al compenso richiesto, l'onorario è stato indicato in misura contenuta, solo per alcune voci ed inferiore alla media tra il minimo e il massimo di una singola voce, mentre per i diritti di avvocato sono state indicate cifre di voci strettamente necessarie, pur in presenza della complessità della materia trattata e del giudizio;

- Preso atto, pertanto, che può procedersi alla liquidazione e al pagamento delle competenze e degli onorari a favore dell'avv. Di Paola per l'attività professionale espletata a favore della Camera di Commercio, nella misura richiesta, atteso che quanto riportato ed analiticamente indicato nelle parcelle appare oggettivamente congruo;
- Visto, dal punto di vista contabile, che alla superiore spesa di Euro 25.111,80 può farsi fronte mediante utilizzo di una parte delle somme a suo tempo accantonate, come previsto dalle disposizioni in vigore e, in particolare dai principi contabili contenuti nella circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3622/c del 5.2.2009, nelle more della definizione dei giudizi in argomento, nel Fondo rischi ed oneri "Altri accantonamenti" del bilancio camerale per l'anno 2010 e per l'anno 2011, quest'ultimo in corso di compilazione;

DETERMINA

- per tutto quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, di prendere atto delle sentenze emesse dalla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale, la quale ha dichiarato l'inammissibilità per difetto di giurisdizione relativamente ai ricorsi inoltrati da quattordici dipendenti in servizio ed in quiescenza della Camera, finalizzati ad avere riconosciuta la rideterminazione del loro trattamento economico;
- di autorizzare l'utilizzazione della cifra di Euro 25.111,80 a valere sul Fondo rischi ed oneri del bilancio camerale, al fine di procedere alla liquidazione e al pagamento della stessa cifra a favore dell'avv. Carmelo Di Paola a fronte dei documenti di spesa sopracitati relativi all'attività professionale espletata a favore della Camera di Commercio di Ragusa nei giudizi in argomento.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Sede camerale, li 20.3.2012

Il Dirigente l'Area I
(Dott. V. D'Antonio)